



COMUNE DI CHIANNI

Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 5 DEL 04/07/2024

OGGETTO:MANUTENZIONE ORDINARIA PERTINENZE STRADALI, TAGLIO DI ERBE E DI RAMI, RIPULITURA DELLE FOSSE, POTATURA ESSENZE ARBOREE DI ALTO FUSTO PROSPICIENTI LE STRADE COMUNALI. ANNO 2024

PREMESSO che la presenza di sporgenze di siepi, arbusti e rami sulle strade pubbliche o private soggette al pubblico transito, può costituire ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica e che, in particolare, in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate, la caduta di alberi o rami sulla sede stradale può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o dei pedoni, ovvero ostruire il transito con gravi conseguenze sulla mobilità;

VISTO che in più punti ed in tratti vari, le strade Provinciali, Comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Chianni, a seguito di eventi atmosferici, potrebbero essere invase nella sede stradale ed in alcuni punti sulla carreggiata da: terra, fango, detriti, rami, ramaglie, tronchi ed in alcuni casi alberi caduti/sradicati/crollati;

RILEVATA la necessità di cura del territorio in generale con interventi manutentori atti ad evitare situazioni di allagamento alle sedi viabili, di mancato deflusso delle acque e degli scarichi allo scopo di impedire il successivo danneggiamento e consentire il regolare svolgimento delle attività e della vita sociale sull'intero territorio comunale;

ACCERTATO che in taluni casi i proprietari dei terreni e/o giardini laterali alle strade comunali, vicinali e, comunque soggette al pubblico passaggio, non hanno provveduto ai lavori di loro spettanza;

ESAMINATO lo stato di fatto delle strade Provinciali, Comunali e Vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Chianni;

ACCERTATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere

tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

RAVVISATA pertanto la necessità di avere tutte le strade, in condizioni di sicurezza;

RITENUTO per motivi di sicurezza e pubblica incolumità di dover emettere apposita ordinanza in materia;

DATO ATTO che la comunicazione personale di avvio del procedimento non è possibile, essendo il presente provvedimento rivolto alla intera cittadinanza, e che pertanto il contenuto verrà reso noto mediante forme di pubblicità idonee;

VISTI :

- gli artt. 50 e 54 comma 2 e 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico degli Enti Locali";
- gli artt. 29, 30, 31, 32 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive Modificazioni ed integrazioni "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 26 e 70 del DPR 495/1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il vigente Regolamento di Polizia Rurale Comunale approvato con D.C.C. n. 54 del 22.11.2004;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

ORDINA

Ai proprietari o possessori o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni ed immobili in generale prospicienti le strade provinciali, comunali, le strade vicinali pubbliche e tutte le strade di pubblico passaggio e/o con diritto di servitù situate nel Comune di Chianni, nonché a chiunque altro vi sia tenuto per Legge e/o Regolamento,

di PROVVEDERE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 31 LUGLIO 2024

- POTATURA DELLE SIEPI radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;
- TAGLIO DEI RAMI DELLE PIANTE e della vegetazione radicata sui propri fondi che si protendono oltre il ciglio stradale o che nasconde o limita la visibilità di segnali stradali o che interferisce in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- VERIFICA ED EVENTUALE RIMOZIONE DI PIANTE DI ALTO FUSTO radicate sui propri fondi e che possano dare luogo a cadute o franamenti sulla sede stradale;

- RIMOZIONE DI ALBERI, RAMIGLIE E TERRICCIO caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- MANUTENZIONE DELLE RIPE confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualsiasi genere) , lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- ADOZIONE DI PRECAUZIONI E ACCORGIMENTI atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
- SPURGO E PULIZIA DEI FOSSI E DEI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE, DEI TOMBINI E DEI PONTICELLI situati lungo le strade in questione, compresa la falciatura delle erbe sulle ripe, così da favorire il regolare deflusso delle stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali. I fossi che sono incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa, devono essere convenientemente allargati ed approfonditi.
- REALIZZAZIONE di tutti quei fossi che si rendono necessari per il regolare deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi, anche se provenienti da terreni di altra proprietà;
- REALIZZAZIONE di tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o di mancato deflusso e comunque atti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità;

Il materiale di risulta, a seguito dei lavori suddetti, non dovrà essere depositato sulle banchine stradali, ma immediatamente allontanato e conferito in discariche legalmente autorizzate, qualora si sia in presenza di materiali inquinanti.

E' proibito, in prospicenza di strade comunali e vicinali, eseguire qualsiasi tipo di coltivazione a distanza inferiore di mt. 2 dal limite superiore della scarpata o, in assenza di quest'ultima, di mt. 2 dal limite interno della cunetta.

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell'anno.

Inoltre,

A V V E R T E

che in caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato:

1) si applicheranno ai contravventori le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Nuovo Codice della Strada, dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 e da altre disposizioni di Legge;

2) l'Ente provvederà all'esecuzione d'ufficio a totale spese del trasgressore;

3) qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nel presente provvedimento, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

4) in caso di abbandono su area pubblica, o comunque soggetta al pubblico utilizzo dei materiali di risulta, potatura e similari derivanti dalla effettuazione dei lavori suddetti, ovvero qualora si sia proceduto con atti contrari a quanto previsto da leggi e regolamenti, si provvederà all'applicazione ed irrogazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti.

Il Comando territoriale di Polizia Locale effettuerà controlli periodici, al fine di verificare il rispetto delle norme sopra citate.

Infine,

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente e nei luoghi pubblici al fine di garantirne la massima diffusione, nonché la trasmissione, per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Pisa;
- alla Provincia di Pisa;
- al Comando Polizia Locale;
- al Comando Carabinieri di Chianni;
- al Comando Corpo Forestale-Carabinieri di Riparbella.

Ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/90 e ss.mm.ii., responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Chianni (telefono 0587 648701).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Chianni, 04/07/2024

IL SINDACO
Giacomo Tarrini / ArubaPEC S.p.A.